



LA CORTE DI APPELLO DI PERUGIA

N. 12/2000 C.C.

SEZIONE PENALE

Composta dai Magistrati:

Dott. Giuseppe AMATO	Presidente
Dott. Nicola ROTUNNO	Consigliere
Dott. Angelo DI SALVO	Consigliere appl. rel.

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Letta l'istanza depositata nella cancelleria di questa Corte d'Appello in data 20.9.2000, con la quale **Giancarlo SACCONI**, nato a Castiglione del Lago il 4.3.1940, residente in Scheggia Pascelupo, str. Marscianese, n. 129/D, difeso dall'avvocato Stelio ZAGANELLI, presso il cui studio in Perugia, via Bontempi, n. 1 è elettivamente domiciliato, ha richiesto, ex artt. 314 e 315 c.p.p., la riparazione per l'ingiusta detenzione subita in carcere dal 27.11.1993 al 14.12.1993 (giorni 17) ed agli arresti domiciliari dal 14.12.1993 al 24.12.1993 (giorni 10), in conseguenza dell'ordinanza di custodia cautelare datata 27.11.1993, emessa nei suoi confronti dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Perugia;

Sentita all'udienza camerale odierna (alla quale non è comparso il Ministero del Tesoro, rappresentato e difeso *ope legis* dall'Avvocatura

distrettuale dello Stato di Perugia), la relazione svolta dal Consigliere dott. Di Salvo;

- Sentite le conclusioni del P.G., che ha concluso, in via principale, per il rigetto della richiesta, per avere l'istante concorso a dare causa all'ingiusta detenzione e, in via subordinata, per l'accoglimento dell'istanza, con congrua riduzione;
- A scioglimento della riserva formulata all'udienza camerale del 23 gennaio 2001.

OSSERVA in

FATTO

Con istanza depositata nella cancelleria di questa Corte d'Appello in data 20.9.2000 il dr. **Giancarlo SACCONI**, rappresentato e difeso dall'avv. Stelio ZAGANELLI del Foro di Perugia, presso il cui studio in Perugia, via Bontempi n. 1 è elettivamente domiciliato come da procura speciale in calce all'istanza, premesso di essere stato ingiustamente detenuto dal 27.11.1993 al 14.12.1993 (giorni 17) ed agli arresti domiciliari dal 14.12.1993 al 24.12.1993 (giorni 10), in conseguenza dell'ordinanza di custodia cautelare datata 27.11.1993, emessa nei suoi confronti dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Perugia, nell'ambito del procedimento penale n. 1786/93 R.G.N.R. P.M. e n. 1547/93 R.G. G.I.P. Trib. Perugia, definito con sentenza n. 217/99 di assoluzione per non avere commesso il fatto, emessa in data 13.11.1999 dal Tribunale di Perugia (irrevocabile il 9.5.2000), ha richiesto la somma di lire un miliardo, oltre al

rimborso delle spese di lite del presente procedimento: il tutto, ex artt. 314 e 315 c.p.p., a titolo di riparazione per l'ingiusta detenzione subita.

All'istanza il ricorrente ha allegato documentazione idonea a comprovare gli ingenti danni patrimoniali, morali, psichici e professionali, nonché il notevole discredito sociale scaturito dall'ingiusta detenzione patita, richiedendo -altresi- la provvisoria esecuzione del provvedimento di condanna, ed in particolare:

- 1) capo di imputazione;
- 2) ordinanza GIP Perugia 24.11.93;
- 3) ordinanza GIP Perugia 24.12.93;
- 4) sentenza n.217/99 del Tribunale di Perugia;
- 5) estratto Registro Sentenze del Tribunale di Perugia;
- 6) contestazione disciplinare 6.4.94;
- 7) lettera di licenziamento 3.5.94;
- 8) raccomandata 13.4.94;
- 9) lettera INPDAI 21.9.95;
- 10) conteggio FNDAI 5.7.2000;
- 11) dichiarazioni dei redditi dal 1992 al 2000;
- 12) conteggio FNDAI 5.7.2000;
- 13) prospetto INPDAI conteggio pensione;
- 14) contratto part-time Sacconi - Crued dell'1.12.1987;
- 15) cedolini stipendi luglio-agosto 1993;
- 16) cedolino INPDAI trattamento pensionistico;
- 17) conteggio FNDA 22.6.2000;
- 18) lettera dimissioni Sviluppumbria Spa



- 19) lettera dimissioni Mediofidì;
- 20) lettera dimissioni ISRIM Srl;
- 21) lettera dimissioni SASE Spa;
- 22) lettera dimissioni CO.FI.CO.;
- 23) lettera dimissioni Gepafin Spa;
- 24) lettera dimissioni SEU;
- 25) lettera dimissioni Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia,
oggi Banca dell'Umbria 1462 S.p.a.

Il Ministero del Tesoro, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Perugia, presso la quale è *ope legis* domiciliato, in data 18.1.2001 ha depositato memoria.

In particolare, il Ministero del Tesoro ritenendo fondato l'*an*, con riferimento al *quantum debeatur*, pur riconoscendo che il giudice della riparazione può "fare degli aggiustamenti" rispetto al dato aritmetico di £. 450.000 al giorno, nel richiamare un'ordinanza di questa Corte, emessa in data 1.10.1997, sotto la vigenza del precedente "tetto", con la quale era stata liquidata la somma di £. 3.000.000 ad un cittadino extracomunitario, tale CHUKWU AWAGU, indagato per il delitto di associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti (art. 74 d.p.r. n. 309/1990), ha sostenuto che i detti "aggiustamenti" debbono essere "inerenti a valori non meramente connessi a condizioni socio-economiche del soggetto", non potendosi effettuare una distinzione tra soggetto e soggetto, in quanto sono inammissibili "diversità di trattamento e di valutazione sotto qualsivoglia profilo".

Il resistente Ministero del Tesoro ha poi evidenziato che la custodia cautelare subita dal dr. Sacconi, stante la presunzione d'innocenza sancita dall'articolo 27 della Costituzione, non avrebbe potuto costituire giustificato motivo per la risoluzione di un rapporto lavorativo, di guisa che l'istante, per il licenziamento scaturito dall'ingiusta detenzione patita, avrebbe doluto e deve dolersi con il suo datore di lavoro, non potendo porre tale conseguenza dannosa a carico dell'Erario.

L'Avvocatura dello Stato, in memoria, si riservava di riquantificare nel corso dell'odierna camera di consiglio, alla quale non è comparsa, i conteggi effettuati nella istanza di riparazione in esame che, a suo avviso, erano errati per eccesso, posto che "possono essere considerati danni materiali patiti per l'ingiusta detenzione solo quelli derivati dalla custodia cautelare sia *in vinculis* che domiciliare e non già dalla pendenza del processo penale".

Alla stregua di tali premesse riteneva, quindi, eccessiva la somma di lire 1 miliardo quantificata dal dr. Sacconi.

Da ultimo, il Ministero del Tesoro ha contestato la richiesta di condanna dell'erario al pagamento delle spese processuali del presente giudizio, non avendo la difesa erariale contestato il diritto del ricorrente alla riparazione per l'ingiusta detenzione e potendo farsi luogo alla condanna dell'Amministrazione alle spese di lite esclusivamente nell'ipotesi di soccombenza del Ministero del Tesoro.

oooooooooooooooo
oooooooooooo
oooooooooo
ooooo
oooo
ooo
o

DIRITTO

1. - L'assenza di concorso, per dolo o colpa grave, del dr. Sacconi nella causazione dell'evento «ingiusta detenzione».

Va preliminarmente esclusa la sussistenza di dolo o colpa grave a carico dell'istante che, pur non contestata dal Ministero del Tesoro, è stata, sia pure genericamente, prospettata dal Pubblico Ministero all'odierna udienza, la cui doverosa valutazione, tuttavia, a norma del 1° comma dell'articolo 314 c.p.p., deve comunque essere preliminarmente operata d'ufficio dal giudice della riparazione.

Sul punto specifico, questa Corte ritiene di uniformarsi al principio di diritto che *“nel procedimento per la riparazione dell'ingiusta detenzione (art. 314 cod. proc. pen.), ai fini dell'accertamento della sussistenza della condizione ostativa della colpa grave (o del dolo) dell'interessato, il giudice, pur operando necessariamente sul materiale probatorio acquisito dal giudice della cognizione, non deve stabilire se determinate condotte costituiscano o meno reato, ma se esse si sono poste come fattore condizionante (anche nel concorso dell'altrui errore) rispetto alla produzione della detenzione, per l'idoneità di tali condotte, da valutarsi "ex ante", a trarre in inganno l'autorità giudiziaria. In particolare, perché la condotta difensiva -la quale va valutata con particolare prudenza, dovendosi rispettare la strategia di difesa del soggetto- possa essere considerata ostativa al riconoscimento del diritto all'indennizzo, è indispensabile non solo che si tratti di una condotta scorretta (come per esempio il fornire un alibi falso o mendace), ma che ricorra anche il rapporto sinergico di causa ed effetto tra condotta e detenzione, con*

conseguente obbligo di motivazione del giudice di merito al riguardo. (Nella specie, la S.C. ha cassato il provvedimento impugnato con cui la corte di merito aveva attribuito connotazioni di colpa grave a situazioni e comportamenti del soggetto, che potevano avere un significato indiziario nel processo penale ed indurre al sospetto, quale la strenua negatoria di ogni coinvolgimento)" (Cass. pen., 4[^] sez., n. 1705, CC. 10.3.2000, dep. 12.4.2000, ric. Revello, Ced 216479; in senso conf., Cass. pen., 4[^] sez., n. 2365, CC. 12.4.2000, dep. 29.5.2000, ric. Bassura, Ced 216311; Cass. pen., SS. UU., n. 43, CC. 13.12.1995, dep. 9.2.1996, Pres. Callà, rel. Consoli, imp. Sarnataro ed altri).


Al riguardo, è emerso dagli atti che l'accusa nei riguardi del dr. Sacconi si fondò su di una erronea presunzione di coinvolgimento, pacificamente risultata consistere in un'ipotesi millantatoria (*cf. sentenza di assoluzione, pag. 19, righe 33 e segg.*) e che né la condotta tenuta dall'istante, né il suo comportamento processuale, per le sue reiterate proteste di innocenza, hanno in qualche modo concorso o contribuito a dare causa all'ingiusta detenzione.

2. - Tetto massimo della riparazione fissato dal 2° comma dell'articolo 315 c.p.p.

La Corte deve, ora, preliminarmente individuare quale sia il limite massimo (100 milioni ovvero 1 miliardo) fissato dall'art. 315, 2° comma c.p.p. applicabile nel caso di specie, in cui l'ingiusta detenzione è stata patita dal dr. Sacconi nel 1993 (prima della modifica del 2° comma dell'art. 315 c.p.p.) e, tuttavia, il procedimento ex art. 314 c.p.p. si è svolto dopo l'entrata in vigore della novella di cui all'art. 15 L. 16.12.1999, n. 479.

Sul punto la Corte Suprema, ha recentemente statuito che *“in tema di equa riparazione per ingiusta detenzione, l'art. 15 della legge 16 dicembre 1999, n.479 che, modificando l'art. 315 cod. proc. pen., ha elevato da cento milioni a un miliardo il limite massimo dell'indennizzo, è applicabile, quale “ius superveniens” di natura sostanziale, anche in sede di legittimità, ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della nuova normativa, a condizione che l'istante con la domanda abbia inequivocamente richiesto la somma massima consentita; nel caso in cui l'istante abbia invece limitato la domanda ad una somma inferiore, il giudice di merito, al quale compete rideterminare l'indennizzo in sede di rinvio, non può superare la misura richiesta in quanto ciò si risolverebbe in una pronuncia ultra petita”* (Cass. pen., 4^a sez., n. 4617, CC. 12.10.2000, dep. 3.11.2000, ric. Viggiani, Ced 217625).

Ed ancora che *“in tema di riparazione per l'ingiusta detenzione l'innalzamento del limite massimo dell'indennizzo da cento milioni a un miliardo disposto dall'art. 15 legge n. 479 del 1999 si applica, per la sua natura sostanziale e non processuale, ai giudizi pendenti alla data di vigenza della modifica legislativa; ciò in quanto l'entità della riparazione investe il contenuto di un diritto soggettivo (Nella fattispecie la Corte ha annullato la pronuncia di merito che aveva ritenuto erroneamente congrua, con riferimento al massimo stabilito dalla legge previgente, una liquidazione equitativa motivata con esclusiva relazione al limite medesimo)”* (Cass. pen., 4^a sez., n. 2815, CC. 11.5.2000, dep. 24.8.2000, ric. Min. Tesoro in proc. Salamone, Ced 216937).



Ed ancora che *“attesa la natura sostanziale dell'art. 315, comma 2, cod. proc. pen., che fissa il limite massimo della somma liquidabile a titolo di riparazione per ingiusta detenzione, deve escludersi che operi, con riguardo a detta disposizione normativa, il principio "tempus regit actum" e deve ritenersi che il nuovo e più elevato limite introdotto dall'art. 15 della legge 16 dicembre 1999, n. 479 trovi immediata applicazione in tutti i procedimenti non ancora esauriti con statuizione passata in giudicato”* (Cass. pen., 4^a sez., n. 3747, CC. 22.6.2000, dep. 4.8.2000, ric. Gatto, Ced 216963; annulla con rinvio Corte Appello Catanzaro).

Ed, infine, che *“i nuovi criteri di liquidazione della indennità di riparazione della ingiusta detenzione trovano applicazione anche nei procedimenti in corso, essendo lo ius superveniens applicabile anche d'ufficio in sede di legittimità quando la relativa questione sia ancora sub indice, e ciò a prescindere dall'opzione in ordine alla natura civilistica o pubblicistica dell'azione indennitaria”* (Cass. pen., 4^a sez., n. 2721, CC. 3.5.2000, dep. 4.10.2000, ric. Nicolosi, Ced 216962; annulla con rinvio Corte Appello Palermo).

Tanto premesso, in applicazione del consolidato principio di diritto ormai fissato dalla Corte Suprema, dal quale questa Corte di merito non intende discostarsi, il limite massimo fissato dall'art. 315, 2^o comma c.p.p. applicabile nel caso di specie, per la riparazione dell'ingiusta detenzione patita dal dr. Sacconi va individuato in quello di lire 1 miliardo.

3. - Quantificazione del quantum debeat riferito al solo parametro rappresentato dal collegamento tra la somma massima posta a disposizione dal legislatore, la durata massima della custodia cautelare e la durata effettiva della custodia cautelare illegittimamente sofferta.

Tanto premesso, va ribadito il recente principio di diritto, dal quale la Corte non intende discostarsi, che *“la liquidazione dell'indennizzo per la riparazione dell'ingiusta detenzione è svincolata da parametri aritmetici o comunque da criteri rigidi e si deve basare su una valutazione equitativa che tenga globalmente conto, non solo del parametro rappresentato dal collegamento tra la somma massima posta a disposizione del legislatore, la durata massima della custodia cautelare prevista dalla legge e la durata effettiva della custodia cautelare illegittimamente sofferta, ma anche delle modalità di restrizione della libertà e degli altri effetti pregiudizievoli personali e familiari scaturiti dalla privazione della libertà, con riguardo alle qualità personali e professionali ed al discredito sociale patito dall'istante; qualora tuttavia la somma assegnata si discosti in misura rilevante da quella ottenibile in base al parametro rappresentato dall'indicato collegamento, il giudice non può fare generico riferimento alle conseguenze personali e familiari di una immeritata detenzione, ma deve spiegare adeguatamente le ragioni della liquidazione, enunciando le specifiche e significative circostanze che hanno assunto rilievo nel caso concreto”* (Cass. Pen., n. 1740, CC. 15.3.2000, dep. 12.4.2000, imp. Reichast, Ced 216483).

Ciò posto, è di tutta evidenza, in applicazione del suesposto principio di diritto, che -contrariamente a quanto assunto dal resistente Ministero- questa Corte può e deve operare, in aggiunta al calcolo meramente aritmetico dell'importo giornaliero di £. 450.000, una valutazione delle

qualità personali e professionali dell'istante, al fine di valutare, in concreto, il discredito morale, sociale, psichico e professionale patito dal dr. Sacconi in conseguenza della ingiusta detenzione espiata.

Ed inoltre, sempre contrariamente a quanto assunto dall'Amministrazione, questa Corte di merito deve tenere conto, in via equitativa, della peculiare afflizione procurata ad un incensurato, come il dr. Sacconi, dalla ingiusta detenzione patita nonché, espressamente, anche dello *strepitus fori* (cfr., negli esatti in termini, Cass. Pen., 1^a sez., n. 215, CC. 20.1.1992, dep. 28.2.1992, ric. Min. Tesoro, in proc. Interollo, Ced 189351).

Ed ancora, contrariamente a quanto sostenuto dal resistente Ministero del Tesoro, va ribadito che la riparazione per l'ingiusta detenzione tende sostanzialmente proprio a *"riparare la lesione del danno morale conseguita alla ingiusta compressione della libertà nella fase procedimentale precedente alla sentenza definitiva"* (cfr., in termini, Cass. pen., sez. 3^a, n. 2466, CC. 22.9.1994, dep. 10.10.1994, Pres. Tridico, rel. Dell'Anno, ric. Ministero Tesoro in proc. Costa).

Ed ancora, con specifico riferimento alla riparazione dei danni morali e psichici, che erroneamente la difesa erariale ha ritenuto esclusi dalla riparazione ex artt. 314 e 315 c.p.p., la Corte Suprema, a Sezioni Unite penali, ha -viceversa- statuito che *"l'equa riparazione non è affatto assimilabile a risarcimento del danno, non foss'altro perché il suo contenuto non si esaurisce nella rifusione dei soli danni patrimoniali, bensì nella pretesa di ottenere una somma che valga a compensare l'interessato di tutte le conseguenze da lui subite, siano esse di carattere*

patrimoniale che di carattere morale o psichico. Inoltre essa prescinde completamente dall'accertamento giudiziale di una possibile responsabilità personale del giudice che quella misura abbia disposto: il sistema normativo vigente propone l'assoluta autonomia dell'azione riparatoria rispetto a quella risarcitoria" (Cass. Pen., SS. UU., n. 14, CC. 26.11.1997, dep. 13.1.1998, Pres. La Torre, rel. Marvulli, ric. Min. Tesoro c/ Gallaro).

Tanto premesso in ordine all'assenza di dolo o colpa grave da parte dell'istante, risulta dagli atti che il dr. Sacconi è stato detenuto:

- a) in stato di custodia cautelare in carcere dal 27.11.1993 al 14.12.1993, in esecuzione dell'ordinanza di custodia cautelare emessa, in data 27.11.1993, dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale penale di Perugia;
- b) in stato di detenzione domiciliare dal 14.12.1993 al 24.12.1993, per un totale di giorni 28.

La riparazione compete all'istante -in egual misura- sia per la detenzione in carcere, sia per la detenzione agli arresti domiciliari.

Infatti, sul punto specifico, la Corte Suprema di Cassazione, nell'equiparare la detenzione in carcere a quella domiciliare, ha statuito che *"il diritto alla riparazione per ingiusta detenzione, di cui all'art. 314 c.p.p., è riconoscibile anche a favore di chi abbia subito privazione della libertà in regime di arresti domiciliari, attesa l'espressa equiparazione, contenuta nell'art. 284 comma quinto c.p.p., degli arresti domiciliari alla custodia cautelare e tenuto conto del fatto che la riparazione in questione è prevista, nel citato art. 314. c.p.p., proprio «per la custodia cautelare*

subita» (Cass. pen., sez. I[^], n. 876, CC. 21.2.1992, dep. 30.3.1992, Pres. Sibilina, rel. Dubolino, ric. Min. Tesoro in proc. Tortorella).

Attesa, quindi, la riconosciuta equiparazione della detenzione domiciliare a quella in carcere, soltanto nel caso di una custodia cautelare in carcere particolarmente dura (*ipotesi nel caso di specie non sussistente*), dovrà essere riconosciuto all'istante un indennizzo maggiore dell'importo di lire 450.000 per ciascun giorno di detenzione in carcere.

Il dr. Sacconi ha, quindi, complessivamente espiato giorni 28 di ingiusta detenzione facendo riferimento al parametro rappresentato dal collegamento tra la somma massima posta a disposizione dal legislatore, la durata massima della custodia cautelare e la durata effettiva della custodia cautelare illegittimamente sofferta, consente di quantificare aritmeticamente la riparazione in £. 12.600.000 (£. 450.000 x 28 giorni).

4. Altri effetti pregiudizievoli patrimoniali e professionali subiti dal dr. Sacconi in conseguenza dell'ingiusta detenzione.

Ritiene, al riguardo, la Corte che gli "aggiustamenti" (cui ha fatto riferimento la stessa difesa erariale), contrariamente a quanto sostenuto dal Ministero del Tesoro, debbono essere riferiti proprio "alle condizioni personali e socio economiche" dell'istante, posto che è pacifico in giurisprudenza che *"l'incensuratezza del soggetto ingiustamente privato della libertà personale (il quale, proprio perché incensurato, ricava da detta privazione, secondo l'"id quod plerumque accidit", una afflizione generalmente maggiore di quella di chi, per i propri precedenti, sia in una qualche misura assuefatto a trovarsi in analoghe situazioni), come pure lo "strepitus fori", nella misura in cui questo sia determinato, come*

frequentemente avviene, dal fatto stesso della intervenuta adozione di provvedimenti cautelari, specie quando ciò avvenga a carico di soggetti generalmente considerati come alieni dalla perpetrazione di illeciti penali, costituiscono elementi atti ad essere legittimamente valutati ai fini della quantificazione del diritto alla riparazione previsto dall'art. 314 c.p.p."

(Cass. pen., sez. 1[^], n. 215, CC. 20.1.1992, dep. 28.2.1992, Pres. Sibilia, rel. Dubolino, ric. Min. Tesoro in proc. Interollo; in senso conf: Cass. pen., sez. 4[^], n. 1362, CC. 27.11.1992, dep. 23.3.1993, Pres. Consoli, rel. Losapio, ric. Ministero Tesoro in proc. D'Arrigo; Cass. pen., sez. 4[^], n. 1546, 17.12.1992, ric. Ragnedda; Cass. pen., sez. 4[^], n. 981, CC. 9.7.1992, dep. 3.10.1992, Pres. Consoli, rel. Losapio, ric. Ministero Tesoro in proc. Leone).

In ordine alla determinazione dell'"aggiustamento" della riparazione nei sensi indicati dalla stessa difesa erariale, la Corte Suprema ha statuito, al riguardo, che *"in tema di quantificazione dell'indennizzo per la riparazione della ingiusta detenzione, i criteri equitativi da adottare devono riferirsi alla durata effettiva della custodia cautelare illegittimamente sofferta, che assume rilievo preponderante, alle modalità di restrizione della libertà ed agli altri effetti pregiudizievoli sul piano personale e familiare con riguardo alle qualità personali e professionali ed al discredito sociale patito. Non è legittima perciò la semplice adozione del criterio fornito dal rapporto matematico tra durata della carcerazione e tetto massimo previsto per la quantificazione dell'indennizzo"* (Cass. pen., sez. 4[^], n. 915, CC. 15.3.1995, dep. 5.5.1995, Pres. Auriemma, rel. Nappi, ric. P.G. in proc. Ministro Lavoro).

Tanto premesso, ritiene questa Corte che debbono essere valutati, ai fini della quantificazione, sia pure equitativa, del *quantum debeatur*, i seguenti documentati elementi di fatto:

- 1) a carico del dr. Sacconi la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Perugia ha proceduto per il delitto di cui agli artt. 81, 110 e 629 I° comma cp (doc. 1 allegato all'istanza) nel procedimento penale iscritto al n. 234/96 R.G.Trib.;
- 2) in esecuzione dell'ordinanza 24.11.93 dei GIP di Perugia (doc.2 allegato all'istanza) il Sacconi è stato assoggettato alla misura della custodia cautelare in carcere dal 27.11.93 (data di arresto) al 14.12; da tale data al 24/12/93 (data di rilascio - doc. 3 allegato all'istanza), degli arresti domiciliari per un periodo complessivo di ventisette giorni;
- 3) rinviato a giudizio il 9.1.1996, il Tribunale di Perugia con sentenza n. 217 del 13.11.1999, depositata il 21/12/99, ha assolto il dr. Sacconi dal reato di estorsione continuata, commesso in concorso con altri, con la formula "perché il fatto non sussiste", tuttavia indicando nella motivazione della sentenza di assoluzione la formula "per non aver commesso il fatto" (cfr. sentenza assoluzione, pag. 21, 3° rigo, doc.4 allegato all'istanza);
- 4) la predetta sentenza è divenuta irrevocabile il 9/5/2000 (doc.5 allegato all'istanza);
- 5) a seguito dei provvedimento cautelare di restrizione in carcere sono derivati al dr. Sacconi pregiudizi di rilevante gravità sotto il profilo patrimoniale e morale;

- 6) la Crued Spa -società alle cui dipendenze il dr. Sacconi lavorava con la qualifica di Dirigente amministrativo-finanziario sin dal 18.7.1977- previa contestazione disciplinare 6/4/94 (doc.6 allegato all'istanza) ha provveduto con lettera 3.5.1994 (doc.7 allegato all'istanza) ad interrompere con effetto dal 9.5.1994 il rapporto di lavoro;
- 7) l'incriminazione per il delitto di estorsione, nonché la conseguente sottoposizione del dr. Sacconi a procedimento penale e alla misura della custodia cautelare in carcere, hanno costituito il motivo del licenziamento (docc.6-7 allegati all'istanza);
- 8) quanto precede risulta:
 - a) dalla contestazione disciplinare 6/4/94 (doc. 6 allegato all'istanza) nella quale testualmente si legge: *"In relazione al procedimento penale promosso a Suo carico dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Perugia per il delitto di estorsione continuata, in concorso con altri, nell'ambito del quale Lei è stato tenuto in arresto dal 26/11/93 al 24/12/93. Le contestiamo di avere tenuto i comportamenti penalmente rilevanti presupposto della predetta incriminazione, e che sono contrari all'obbligo di rettitudine, che s'impone in particolare per i dirigenti in ogni aspetto della vita di relazione, anche in considerazione del prestigio di cui debbono inderogabilmente godere per lo svolgimento delle loro funzioni"*;

b) dalla lettera di licenziamento 3/5/94 (doc. 7 allegato all'istanza) nella quale la Crued Spa, non considerando affatto le difese contenute nella raccomandata 13/4/94 con le quali il Sacconi aveva replicato alla contestazione disciplinare (doc.8 allegato all'istanza), afferma che *"in relazione agli addebiti a Lei contestati con lettera 6/4/1994, preso atto che circa il punto 1) Lei non ha addotto elementi per escludere la fondatezza dell'imputazione di estorsione continuata (per avere richiesto e conseguito importi da terzi, prospettando in difetto conseguenze negative, così come riportato anche dalla stampa), per la quale è stato promosso procedimento penale a Suo carico e che i relativi fatti rendono fin d'ora improseguibile un rapporto di lavoro specie dirigenziale"*;

9) a seguito della risoluzione del rapporto di lavoro dirigenziale il Sacconi ha subito ingenti danni patrimoniali e conseguenze personali di carattere morale e psichico.

a) Perdita dello stipendio.

A seguito del licenziamento, e quindi a far data dal 10.5.1994, il dr. Sacconi, oltre a rimanere senza lavoro e stipendio, non ha nemmeno potuto godere del trattamento pensionistico, in quanto soltanto a partire dall'1.10.1996 è stato riconosciuto al Sacconi il diritto alla pensione (doc.9 allegato all'istanza).

È incontestabile, pertanto, che nel periodo dal 10.5.1994 all'1.10.1996 il dr. Sacconi non ha più percepito lo stipendio mensile, con un mancato introito lordo pari a £.246.635.072.

Il tutto risulta dal conteggio effettuato dalla FNDAI di Perugia (doc.10 allegato all'istanza) che, sulla base della busta paga del ricorrente relativa al mese di maggio 1994, ha calcolato le perdite stipendiali di quest'ultimo, quantificandole in £.66.064.847 per il 1994, in £.101.372.271 per il 1995 e in £.79.197.953 per il 1996, per un totale di £.246.635.072;

b) Differenza nel periodo 1.10.1996 - 4.3.2005 tra la retribuzione stipendiale e la pensione di anzianità.

Dall'esame delle dichiarazioni dei redditi dell'istante relative agli anni dal 1992 al 2000, emerge che il Sacconi non gode -né tantomeno ha goduto in passato- di altri introiti, provenienti da redditi da rendite fondiarie, immobiliari o da capitale (doc. 11 allegato all'istanza).

Pertanto prima del licenziamento l'unica fonte reddituale del Sacconi era rappresentata dalla retribuzione mensile a lui corrisposta dalla Crued Spa.

Se quest'ultima società non avesse interrotto il rapporto di lavoro, l'istante avrebbe lavorato per la Crued fino al compimento del 65° anno di età, ossia fino al 4/3/2005. Con la conseguenza che nel lasso temporale che va dalla data di pensionamento (1.10.1996) alla data del raggiungimento del 65° anno di età (4.3.2005) il dr. Sacconi, anziché percepire il reddito da pensione di anzianità, avrebbe continuato a beneficiare del più alto trattamento retributivo stipendiale spettante ai dirigenti.

In effetti risulta dal conteggio della FNDAl di Perugia (doc. 12 allegato all'istanza) che il dr. Sacconi, nel periodo dall'1.10.1996 al 4.3.2005 -se non fosse stato licenziato- avrebbe beneficiato a titolo di stipendio della somma complessiva di £.989.335.137, anziché di quella minore di £.500.918.600 che l'istante ha cominciato a percepire dall'1.10.1996 come reddito pensionistico.

In altri termini, per l'ingiusta interruzione del rapporto lavorativo, il Sacconi ha subito un decremento reddituale pari a £. 488.416.537, decremento risultante dalla differenza tra quanto dovuto a titolo di retribuzione e quanto spettante a titolo di pensione.

c) Differenza trattamenti pensionistici.

È di tutta evidenza che, depauperato dell'unica fonte di reddito costituita dallo stipendio mensile, il dr. Sacconi è stato costretto ad inoltrare immediatamente la domanda di pensionamento anticipato.

L'INPDAl ha quindi determinato il trattamento pensionistico dell'istante sulla media delle retribuzioni percepite e dei contributi versati da quest'ultimo negli ultimi cinque anni lavorativi, prendendo in considerazione l'arco temporale dal 9.5.1990 al 10.5.1995 (doc. 13 allegato all'istanza).

Con la conseguenza che l'Istituto previdenziale ha calcolato la retribuzione media quinquennale conteggiando anche le retribuzioni e le contribuzioni, ridotte ai minimi di legge, percepite e versate dall'istante nel periodo dal 9.5.90 al 31.7.1993, periodo nel quale il dr. Sacconi ha lavorato alle dipendenze della Crued Spa in regime di part-time (docc.14-15 allegati all'istanza).

Pertanto il reddito annuo da pensione, riconosciuto al Sacconi nella misura di L.58.931.600 (doc. 16 allegato all'istanza), è stato quantificato non sulla base di una retribuzione quinquennale piena, bensì ridotta con riferimento al periodo di lavoro prestato part-time.

È pacifico che, se l'istante non avesse subito il licenziamento, avrebbe lavorato alle dipendenze della Crued Spa fino al compimento del 65° anno di età e, comunque, già dal 31.7.1998 (58° anno di età) avrebbe potuto ottenere un diritto alla pensione quantificabile su di una retribuzione media quinquennale piena.

Con la conseguenza che il dr. Sacconi, andando in pensione all'età di 65 anni, avrebbe percepito un reddito annuo previdenziale pari a £. 78.540.118 -come risulta dal conteggio elaborato dal FNDAI su consultazione dell'INPDAI (doc.17 allegato all'istanza)- ossia un reddito superiore di £. 19.608.518 rispetto al valore effettivo della pensione di cui attualmente gode.

Ne deriva, come naturale conseguenza, che a partire dal 2005 (65 anni di età) il dr. Sacconi inizierà a subire un decremento reddituale annuo pari a £. 19.608.518, decremento che pregiudicherà la sfera patrimoniale dell'istante fino al compimento del 90° anno di età (aspettativa di vita), in modo tale da arrecargli un danno complessivo quantificabile in £. 490.212.950 (L.19.608.518 x 25 anni).

Tali conteggi, tuttavia, incideranno soltanto in via equitativa, sulla determinazione finale dell'ammontare del *quantum debeatur*, non consistendo la riparazione per l'ingiusta detenzione in un risarcimento per danno da fatto illecito.

d) Enunciazione delle ragioni per le quali sono state disattese le contrarie argomentazioni del Ministero del Tesoro.

Vanno disattese le contrarie argomentazioni del Ministero del Tesoro, che ha sostenuto che la custodia cautelare subita dal dr. Sacconi, stante la presunzione d'innocenza sancita dall'articolo 27 della Costituzione, non avrebbe potuto costituire giustificato motivo per la risoluzione di un rapporto lavorativo, di guisa che l'istante, per il licenziamento scaturito dall'ingiusta detenzione patita, avrebbe doluto e deve dolersi con il suo datore di lavoro, non potendo porre tale conseguenza dannosa a carico dell'Erario.

Ed invero, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa erariale, *"l'art. 10 della legge n. 604 del 1966 non consente, in materia di licenziamento, una completa omologazione, neanche per via convenzionale, della tutela del dirigente a quella degli altri lavoratori subordinati, data la peculiare collocazione che ad esso deve riconoscersi all'interno dell'organizzazione aziendale, richiedente la permanenza del profilo fiduciario del rapporto di lavoro"* (Cass. civ., sez. Lavoro, n. 3000, 21.3.1998, ric Group Service S.r.l. ed altro, res. Martone, Ced 513830; edita in *Rivista di Diritto del Lavoro*, 1999, fasc. 4, II, pag. 811).

Inoltre, come noto, le controversie relative al diritto di lavoro dei dirigenti non sono tutelate dalla disciplina limitativa dei licenziamenti di cui alle leggi n. 604 del 1966 e n. 300 del 1970 (*cfr.*, negli esatti termini, *Cass. civ. sez. Lavoro, n. 5531, 14.5.1993, ric. Sgrò, res. Measurex Italia S.r.l., Ced 482367*; edita in *Il Diritto del Lavoro*, 1994, fasc. 6, II, pag. 487).



Pertanto, in applicazione dei suesposti consolidati principi di diritto, dai quali la Corte non ritiene di doversi discostare, il dr. Sacconi non avrebbe potuto richiedere giudizialmente alla Crued né la "riassunzione", né la "reintegrazione" nel posto di lavoro dirigenziale, essendo il licenziamento stato provocato, in via diretta ed immediata, dalla incontestabile sopravvenuta mancanza di rapporto fiduciario determinata proprio dalla detenzione ingiustamente subita dall'istante per il grave delitto di concorso in estorsione aggravata continuata.

Viceversa, il dr. Sacconi avrebbe potuto e dovuto richiedere alla CRUED esclusivamente l'"indennità sostitutiva di preavviso" e l'"indennità supplementare" di cui al Contratto Collettivo Nazionale dei Dirigenti, voci queste ultime che, pertanto, debbono essere escluse dalla Corte nella individuazione del danno patrimoniale subito dall'istante quale riparazione della ingiusta detenzione patita.

5. Altre conseguenze personali e familiari scaturite dalla privazione della libertà, con riguardo alle qualità professionali ed al discredito sociale patito dall'istante.

Inoltre il Sacconi, per l'ingiusto coinvolgimento nella vicenda penale che lo ha visto imputato per il delitto di estorsione continuata, allo scopo di prevenire ormai inevitabili "inviti alle dimissioni", si è visto costretto a rinunciare a tutti gli incarichi extra professionali che nella veste di amministratore di società, come analiticamente documentato nell'istanza in esame, gli permettevano da molti anni di operare con un ruolo di primaria importanza nel campo dei servizi reali e finanziari resi in favore del mondo imprenditoriale umbro.



Ed invero, a seguito dell'arresto, il dr. Sacconi -laureato in Economia e Commercio presso l'Università di Perugia e specializzato presso la SIDA Bocconi in Gestione strategica delle aziende di servizio e Gestione dell'impresa industriale- è stato costretto alla fine del 1993 a rassegnare le proprie dimissioni dalle cariche ricoperte presso i seguenti Enti:

- a) dall'incarico di Consigliere della Sviluppumbria Spa-Finanziaria regionale della Regione Umbria (doc. 18 allegato all'istanza);
- b) dall'incarico di Consigliere della Mediofidi-Consortio di garanzia di finanziamenti di consolidamento (doc. 19 allegato all'istanza);
- c) dall'incarico di Consigliere dalla ISRIM Società consortile a r. l. Istituto Superiore di Ricerca e Formazione sui Materiali Speciali per Tecnologie Avanzate (doc. 20 allegato all'istanza);
- d) dall'incarico di Consigliere della SASE Spa-Società per la gestione dell'Aeroporto di S. Egidio (doc. 21 allegato all'istanza);
- e) dall'incarico di Consigliere del CO.FI.CO. - Consortio Fidi Commercio (doc. 22 allegato all'istanza);
- f) dall'incarico di Consigliere della Gepafin Spa - Garanzie per partecipazioni e finanziamenti (doc. 23 allegato all'istanza);
- g) dall'incarico di Presidente del Seu Servizio Europa - Consortio di documentazione, informazione e studi europei (doc. 24 allegato all'istanza);



- h) dall'incarico di rappresentante della Regione Umbria presso la Fondazione della Cassa di Risparmio di Perugia - oggi Banca dell'Umbria 1462 Spa- (doc. 25 allegato all'istanza); con la conseguente perdita per l'istante della possibilità effettiva di partecipare personalmente al C.d.A. della Fondazione (è prassi consolidata che il rappresentante della Regione venga nominato nel C.d.A.) per un mancato guadagno di £. 90.000.000 per il triennio di carica.

È di palmare evidenza come, in conseguenza dello *strepitus fori* provocato dall'ingiusta detenzione, sia stato anche ulteriormente vulnerato il "diritto all'identità personale" ed il "diritto all'immagine" del dr. Sacconi, posto che un dirigente licenziato in tronco perché tratto in arresto per il delitto di estorsione, con conseguente diffusione della notizia della sopravvenuta mancanza di rapporto fiduciario con il proprio datore di lavoro, non troverà alcuna altra ditta disposta ad assumerlo, proprio per il discredito e lo *strepitus* cagionato dall'ingiusta carcerazione patita, essendo stato ormai irreversibilmente inquinato il curriculum professionale dell'istante.

6. Ulteriori conseguenze di carattere morale o psichico subite dal dr. Sacconi in conseguenza dell'ingiusta detenzione patita.


L'ingiusta detenzione del dr. Sacconi per un delitto così grave ed infamante, alla quale i mass-media dettero ampio rilievo o notorietà (*cfr. contestazione disciplinare in atti e lettera di licenziamento del 3.4.1994, nella quale si fa espresso riferimento alla divulgazione sulla stampa della notizia relativa all'arresto del dr. Sacconi*), hanno pregiudicato in modo

irreversibile ogni suo legame con l'ambiente imprenditoriale, rendendo impossibile la continuazione di una qualunque attività anche di consulenza, una volta iniziata la vita di pensionato.

Il dr. Sacconi, ingiustamente detenuto nel 1993 per fatti-reato da lui non commessi, è stato assolto con formula piena con sentenza pronunciata soltanto in data 13.11.1999 (irrevocabile il 9.5.2000), onde fu costretto a rassegnare le dimissioni nel giro di un mese dall'arresto (dicembre 1993), così venendo inevitabilmente estromesso da tutti i rapporti professionali e sociali costruiti in venti anni di lavoro (cfr. documentazione in atti), che lo coinvolgevano in modo pieno nella vita di relazioni dell'economia regionale umbra e subendo ulteriori danni morali, biologici e patrimoniali che, essendo di difficile quantificazione, saranno determinati dalla Corte in via equitativa.

7. Quantificazione finale del quantum debeatur.

In applicazione del principio di diritto che *"in tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, il giudice, nel liquidare con criterio equitativo il "quantum" dell'indennizzo dovuto, non è tenuto ad un'analitica motivazione in riferimento ad ogni specifica voce di danno, essendo sufficiente che egli dia conto dei profili pregiudizievoli apprezzati, e di tutte le circostanze che hanno condotto alla conclusiva determinazione dell'indennizzo"* (Cass. pen., 4^a sez., n. 2815, CC. 11.5.2000, dep. 24.8.2000, ric. Min. Tesoro in proc. Salamone, Ced 216937), il criterio di quantificazione finale della riparazione deve essere affidato a criteri equitativi che, che tengano globalmente conto, oltre che del parametro



rappresentato dal collegamento tra la somma massima posta a disposizione del legislatore, della durata massima della custodia cautelare prevista dalla legge e la durata effettiva della custodia cautelare illegittimamente sofferta (cf. infra, sub cap. 3), anche di tutti gli altri effetti pregiudizievoli patrimoniali e professionali subiti dal dr. Sacconi in conseguenza dell'ingiusta detenzione (cf. infra, sub cap. 4), delle altre conseguenze personali e familiari scaturite dalla privazione della libertà, con riguardo alle qualità professionali ed al discredito sociale patito dall'istante (cf. infra, sub cap. 5), nonché delle ulteriori conseguenze di carattere morale o psichico subite dal dr. Sacconi in conseguenza dell'ingiusta detenzione patita (cf. infra, sub cap. 6 - vds., in termini, Cass. pen., 4^a sez., n. 1740, CC. 15.3.2000. dep. 12.4.2000, ric. Reichast, Ced 216483).

Nel caso di specie, tutti i suesposti effetti pregiudizievoli patrimoniali, morali, psichici e professionali subiti dal dr. Sacconi in conseguenza dell'ingiusta detenzione, oltre ad essere risultati particolarmente afflittivi, per le documentate conseguenze di carattere patrimoniale, alle quali egli non ha concorso a dare causa con una colpevole inerzia (cf. infra, sub cap. 4, lettera D), hanno incontestabilmente ed irrimediabilmente devastato la vita personale e professionale del dr. Sacconi, proprio allorquando egli -in una fase apicale- stava per conseguire i frutti dei sacrifici di una vita di lavoro professionale prestigiosa, come testimoniato dalla fiducia e dalla considerazione di cui egli godeva nel contesto sociale, tanto da ricevere plurimi incarichi, anche di tipo onorario (cf. infra, sub cap. 5), così finendo per vulnerarne ulteriormente anche il "diritto all'identità personale" ed il "diritto



all'immagine", posto che -come già dianzi evidenziato sub cap. 5- un dirigente licenziato in tronco perché tratto in arresto per il delitto di estorsione, con conseguente diffusione della notizia della sopravvenuta mancanza di rapporto fiduciario con il proprio datore di lavoro, non troverà alcuna altra ditta disposta ad assumerlo, proprio per il discredito e lo *strepitus* cagionato dall'ingiusta carcerazione patita, essendo stato irreversibilmente inquinato il curriculum professionale dell'istante.

Tanto premesso, ritiene la Corte equo attribuire al dr. Sacconi, a titolo di riparazione per tutte le conseguenze complessivamente scaturite dall'ingiusta detenzione subita la somma di £. 500.000.000.

Ricorrono giustificati motivi, ex art. 282 c.p.c., come sostituito dall'art. 33 L. 26.11.1990, n. 353, per disporre la invocata provvisoria esecutività della presente ordinanza, costituiti dall'incontestabile documentazione dei notevoli e gravi pregiudizi subiti dall'istante, non avendo -peraltro- il dr. Sacconi formulato una mera domanda di condanna generica dell'erario al pagamento di una somma a titolo di riparazione, bensì una precisa e documentata richiesta, con analitica quantificazione del *quantum debeatur*, ridotto da questa Corte, che lo ha determinato in via equitativa.

8. - Le spese del presente giudizio di riparazione.

In applicazione del principio che "*il sindacato di legittimità in tema di regolamento delle spese processuali, derivanti da procedimento per la riparazione per l'ingiusta detenzione, è limitato alla violazione del principio per cui le spese non possono essere poste a carico della parte*



totalmente vittoriosa sicché, da un lato, esula da tale sindacato, e rientra, invece, nei poteri del giudice del merito, la valutazione della opportunità o meno di disporre la compensazione, e, dall'altro, è inammissibile il motivo di ricorso per cassazione con il quale si contesti il provvedimento del giudice che abbia posto l'onere delle spese a carico della parte ancorché non totalmente soccombente" (Cass. pen., 4^a sez., n. 2815, CC. 11.5.2000, dep. 24.8.2000, ric. Min. Tesoro in proc. Salamone, Ced 216938), ritiene infine la Corte che le spese del presente procedimento debbano essere poste a carico del resistente Ministero del Tesoro.

Ciò sia perché il carico delle spese processuali del procedimento di riparazione per ingiusta detenzione va regolato secondo il principio della soccombenza di cui all'art. 91 cod. proc. civ. (*cf.*, negli esatti termini, Cass. pen., SS. UU., n. 8, CC. 12.3.1999, dep. 10.6.1999, ric. Min. Tesoro in proc. Sciamanna, Ced 213509), sia perché, pur non contestando l'*an*, la difesa erariale ha tuttavia contestato, in maniera del tutto generica, l'ammontare del *quantum*, mediante l'enunciazione di mere petizioni di principio, peraltro difformi dalla consolidata giurisprudenza della Corte Suprema, soprattutto con riferimento alla determinazione del *quantum* relativamente ad un soggetto incensurato, nonché alle conseguenze personali e familiari scaturite dall'ingiusta detenzione patita.

Inoltre, la difesa erariale è stata negligente in quanto, nel contestare in maniera del tutto generica il *quantum* indicato dal dr. Sacconi, ha fatto riserva di illustrare i conteggi (a suo avviso più esatti) nel corso della odierna camera di consiglio alla quale, sebbene ritualmente avvisata, non è nemmeno comparsa.

Orbene, stante la natura civilistica del procedimento in esame (*cf.*, in termini, *Cass. pen.*, 4^a sez., n. 2815, CC. 11.5.2000, dep. 24.8.2000, ric. *Min. Tesoro in proc. Salamone, Ced 216937*), ben avrebbe potuto diligentemente la difesa erariale, che pur ha espressamente riconosciuto la sussistenza del diritto in capo all'istante dr. Sacconi, formulare una congrua proposta transattiva, con notevole semplificazione di questo procedimento di merito e successivo alleggerimento del carico dei ricorsi alla Corte Suprema.

In considerazione di quanto sopra esposto, stante la colpevole inerzia processuale del Ministero del Tesoro, ritiene la Corte di doverlo condannare alla rifusione delle spese del presente procedimento sostenute dal dr. Giancarlo Sacconi che si ritiene equo liquidare, attesa la particolare complessità della questione, in lire 2.500.000, onorari compresi, oltre I.V.A. e C.A.P. come per legge.

P.Q.M.

Visti gli artt. 314, 315 c.p.p., 282 c.p.c.,

ASSEGNA

al dr. **Giancarlo SACCONI**, nato a Castiglione del Lago il 4.3.1940, residente in Scheggia Pascelupo, str. Marscianese, n. 129/D, difeso dall'avvocato Stelio ZAGANELLI, presso il cui studio in Perugia, via Bontempi, n. 1 è elettivamente domiciliato, a titolo di riparazione per l'ingiusta detenzione patita dal 27.11.1993 al 24.12.1993, in conseguenza dell'ordinanza di custodia cautelare datata 27.11.1993, emessa nei suoi confronti dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Perugia, la somma di lire 500 milioni e

CONDANNA

il Ministero del Tesoro, domiciliato *ope legis* presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Perugia alla rifusione delle spese di difesa nel presente procedimento sostenute dal dr. **Giancarlo Sacconi**, che liquida in complessive £. 2.500.000, onorari compresi, oltre I.V.A. e C.A.P., come per legge;

DISPONE

la provvisoria esecuzione della presente ordinanza.

MANDA

alla cancelleria, per le comunicazioni e le notifiche di rito della presente ordinanza all'istante dr. **Giancarlo SACCONI**, al difensore di fiducia, avv. Stelio Zaganelli, del Foro di Perugia, al Procuratore Generale della Repubblica in sede ed al Ministero del Tesoro, domiciliato *ope legis* presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Perugia.

Così deciso in Perugia nella camera di consiglio del 23.1.2001

IL PRESIDENTE

(dott. Giuseppe AMATO)

IL CONSIGLIERE

(dott. Nicola ROTUNNO)

Rotunno

IL CONSIGLIERE APPL. RELATORE

(dott. Angelo DI SALVO)

Angelo Di Salvo

Dirigente della Sezione Penale
CANCELLIERE - CX2
Dott.ssa Luisa L. Marsella